



Sentenza. n. 130/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del Consigliere Rossana De Corato, all'esito dell'udienza del **19 marzo 2026** ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso in riassunzione del giudizio iscritto al n. **37922** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da **XXX** nata a XXX il XXX (Cod. Fisc. XXX), rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Ingrosso, che ha eletto domicilio all'indirizzo pec: ingrosso.giorgio@coabrindisi.legamail.it

contro:

-l'**INPS**, rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale Regionale, in Bari, alla Via Putignani, n. 108

e

Il **Ministero della difesa**, in persona del Ministro *pro tempore*, costituito

VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il ricorso;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;

UDITI, all'udienza del 19 marzo 2026, l'avv. Ingrosso per la ricorrente e l'avv. De Leonardis per l'INPS, il Ministero della difesa non comparso

Ritenuto e considerato in

FATTO E DIRITTO

1.- Con ricorso depositato presso la Segreteria della sezione in data 3 giugno 2025, la ricorrente, ex militare della Marina Militare e transitata nei ruoli civili del Ministero

della difesa, ha impugnato la Determinazione INPS (n. 3900.21/12/2024.0236046) del 21 dicembre 2024 con cui le era stato liquidato il trattamento privilegiato di 8^a categoria individuando il termine di decorrenza giuridica dalla data del 28 settembre 2020 “...giorno della cessazione dal servizio...” e disponendo “...in pagamento dalla data del 01.05.2023...” (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione privilegiata).

La XXX ha contestato il mancato riconoscimento della decorrenza economica del provvedimento privilegiato dalla data di cessazione dal servizio avvenuta il 29 gennaio 2020 (coincidente: con la data del verbale n. 92/2020 della CMO di Taranto che l’ha giudicata “...permanentemente non idonea al servizio militare e conseguentemente dispensata dal servizio...”), a cui ha fatto seguito il suo transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa.

1.1- Nello specifico, la ricorrente: (i) ha rappresentato che, già, in data 27 novembre 2019 (quindi antecedentemente alla riforma per motivi di salute dal servizio militare), aveva chiesto che le infermità sofferte fossero “...riconosciute come contratte in servizio e, quindi, come dipendenti da causa di servizio...”; (ii) ha riferito che il “Dipartimento militare di medicina legale di Bari Palese - 5^a Commissione medica ospedaliera di Taranto”, con verbale in data 21 marzo 2023 ha classificato l’infermità diagnosticatele alla colonna ascrivibile all’8^a cat. di tabella A; (iii) ha evidenziato che in data 3 ottobre 2023 il Comitato di Verifica delle Cause di Servizio (CVCS) ha dichiarato dipendente da causa di servizio tale patologia e, il successivo 3 giugno 2024, la “Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva” ha liquidato in suo favore l’equo indennizzo e contestualmente decretato che l’infermità “Spondiloartrosi diffusa con discopatie erniarie cervicodorsolombari con segno di radicolopatia” fosse riconosciuta come dipendente da causa di servizio; (iv) ha presentato istanza di pensione privilegiata in data 21 aprile 2023 che le è stata attribuita con l’impugnato provvedimento dell’INPS e liquidata soltanto a decorrere dal 1° maggio 2023, piuttosto che dalla data dell’avvenuta cessazione dal servizio militare.

1.2- In punto di diritto, e a sostegno dell’avanzata domanda, la ricorrente dopo aver

illustrato il quadro normativo richiamando l'art. 167 del DPR n. 1092/1973, secondo cui il procedimento di liquidazione della pensione privilegiata ordinaria è avviato d'ufficio nei casi in cui l'inidoneità assoluta e permanente sia dovuta ad infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio (con conseguente decorrenza economica del trattamento privilegiato dalla data della cessazione dal servizio), ha contestato l'inesatta interpretazione operata dall'INPS nella diversa ipotesi di cui all'art. 191, comma 3 del medesimo DPR cit. (applicabile al caso di specie) che prevede “...se la domanda è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione di privilegio (...) ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda...”.

In via esegetica, ritiene, in buona sostanza, la ricorrente che i due anni a cui si riferisce la suindicata norma debbano considerarsi decorrenti dal “...giorno in cui è sorto il diritto al trattamento di privilegio (che) coincide con il giorno in cui l'interessato riceve la notifica del decreto di riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio...” e non, invece, come considerato erroneamente dall'INPS, dal giorno in cui si è verificata la cessazione dal servizio.

Secondo tale interpretazione la domanda amministrativa presentata in data 21 aprile 2023, sarebbe “...assolutamente tempestiva in quanto proposta addirittura prima del giorno di notifica del decreto di riconoscimento della causa di servizio - come prescrive l'art. 191, comma terzo, quale giorno di insorgenza del diritto al trattamento di privilegio...”.

In considerazione di quanto suesposto la XXX ha concluso chiedendo l'accertamento del suo diritto ad ottenere la liquidazione della pensione privilegiata diretta con decorrenza dal 28 settembre 2020, e conseguente condanna dell'INPS al pagamento dei ratei arretrati *medio tempore* maturati.

2.- Con memoria in data 6 marzo 2026, si è costituito l'INPS chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata.

Nello specifico, l'Istituto previdenziale ha evidenziato che: (i) il trattamento privilegiato riconosciuto alla ricorrente ha la decorrenza giuridica dal 28 settembre 2020 ed

economica dal 1° maggio 2023, ai sensi e per gli effetti dell'applicazione dell'art. 191 del DPR n. 1092/1973, trattandosi di liquidazione da effettuarsi a domanda, in quanto presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto “...con effetto dal primo giorno successivo a quello di presentazione della domanda...”; (ii) la ricorrente è transitata nell'impiego civile e, quindi, doveva necessariamente presentare domanda “...con effetto costitutivo del diritto al trattamento privilegiato...”; (iii) la consolidata giurisprudenza del Giudice delle pensioni pubbliche ha confermato che la “...ratio della predetta disposizione [art. 191, comma 3] è quella di penalizzare in termini di quantum il ritardo nella presentazione della domanda rispetto alla cessazione dal servizio....”.

3.- In data 12 marzo 2026, si è costituito il Ministero della difesa chiedendo, in via preliminare, che sia dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva nella presente controversia e, nel merito, ha chiesto il rigetto dell'avanzata domanda in quanto l'ex militare “...è cessato ai sensi dell'art. 923 comma 1 lett. h) del D.L.vo n. 66/2010 C.O.M. per transito nell'impiego civile, a domanda, e non per infermità, titolo di cessazione annoverato, invece, alla lettera b) della norma medesima...”.

4.- In data 18 marzo 2026, il difensore della XXX ha presentato “note difensive di replica” non autorizzate.

5.- All'odierna udienza, entrambe le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni in conformità agli atti scritti incartati al fascicolo processuale, dopo averle ulteriormente illustrate e ribadite nel corso della discussione orale.

6.- Il giudizio è stato definito, come da dispositivo, letto nella stessa udienza, di seguito trascritto.

7.- La Sezione è chiamata a pronunciarsi sull'individuazione della corretta decorrenza economica del trattamento privilegiato concesso alla ricorrente, XXX, ex militare della Marina Militare, transitata nei ruoli civili a seguito dell'accertamento della permanente e totale inidoneità al servizio militare per infermità dipendente da causa di servizio.

7.1- Preliminarmente, va precisato (come risulta dagli atti depositati) che la ricorrente, arruolata nella Marina Militare dal 13 ottobre 2008, è stata giudicata permanentemente non idonea al servizio militare, ma reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali

del personale civile dell'Amministrazione della Difesa, sulla base del processo verbale n. 92/2020 della CMO di Taranto a cui ha fatto seguito, previa sua istanza, il transito ruoli civili del Ministero della difesa, con decorrenza dal 29 settembre 2020.

In prosieguo di tempo, il Ministero della difesa con decreto ministeriale del 30 maggio 2024 (notificato alla XXX il 3 giugno 2024), all'esito dell'iter procedurale previsto, ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio dell'infermità "*Spondiloartrosi diffusa con discopatie erniarie cervicodorsolombari con segno di radicolopatia*" sofferta dalla ricorrente, con conseguente adozione da parte dell'INPS della Determinazione (n. 3900.21/12/2024.0236046) del 21 dicembre 2024 con cui le era stato liquidato il trattamento privilegiato di 8^a categoria (Tab. A) individuando il termine di decorrenza giuridica dalla data del 28 settembre 2020 e di decorrenza economica dal 1° maggio 2023 (vale a dire, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione privilegiata avvenuta il 21 aprile 2023).

7.2- Osserva il giudicante che, nel caso di specie, non sono in contestazione né la dipendenza da causa di servizio dell'infermità alla colonna che ha consentito alla XXX di accedere al trattamento pensionistico privilegiato di cui al provvedimento pensionistico impugnato, né la circostanza che il transito del ricorrente nei ruoli civili sia stato determinato da infermità successivamente dichiarata dipendente da causa di servizio, bensì, viene in rilievo - con l'esclusivo intento d'individuare la decorrenza economica del trattamento pensionistico di privilegio riconosciute, qui in discussione - il differente profilo del riconoscimento d'ufficio o a domanda delle condizioni di fatto e di diritto occorrenti ai fini del trattamento pensionistico privilegiato, nelle ipotesi in cui il militare transiti ad altro servizio di impiego civile per permanente inidoneità al servizio militare.

8.- Il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato.

Deve considerarsi, infatti, che, ai sensi dell'art. 167 del DPR n. 1092/1973, il trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio (comma 1), in ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda (comma 2).

Il successivo art. 191 del d.p.r. cit. statuisce al comma 1: “... *La pensione diretta e l'assegno rinnovabile decorrono dalla data di cessazione dal servizio stabilita nel relativo provvedimento, salvi i casi per i quali è diversamente disposto...*”.

Nel caso all'esame, viene in rilievo l'applicazione del combinato disposto del comma 2 dell'art. 167, che dispone: “...*In ogni altro caso [ndr. diverso da quello in cui è liquidato d'ufficio] il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda...*” e dell'art. 191, comma 3 del medesimo d.p.r. n. 1092/1973 che recita testualmente: “...*Per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o dell'assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda...*”

Ed invero, dalla lettura della suindicata normativa, emerge, senza dubbio alcuno, che il trattamento privilegiato (qualora non debba essere liquidato d'ufficio) decorre dal giorno del congedo (soltanto) se la domanda sia presentata entro due anni da tale evento, decorrendo viceversa dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda qualora essa sia inoltrata dopo tale orizzonte temporale; pertanto, poiché nel caso che ne occupa la domanda risulta trasmessa in data 21 aprile 2023, l'INPS ha correttamente liquidato il trattamento pensionistico a decorrere dal 1° maggio 2023 (primo giorno del mese successivo), ex art. 191, comma 3 cit., come riportato in “nota” nel provvedimento di liquidazione.

Né diverso significato può attribuirsi all'espressione “...*giorno in cui è sorto il diritto...*” riferendosi, questa, alla data del collocamento a riposo che, nel caso di specie, coincide con la cessazione dal servizio militare (avvenuta il 28 settembre 2020, data in cui era stato disposto il transito nei ruoli civili del Ministero della difesa).

8.1- Si evidenzia, in ogni caso, con specifico riferimento all'ipotesi di dipendente transitato nei ruoli civili a seguito di riforma dal servizio militare per motivi di salute, che secondo l'orientamento prevalente delle Sezioni di Appello, la disposizione di cui all'art. 167 d.P.R. 1092/1973, deve essere interpretata nel senso di ritenere che «...*la norma deve intendersi riferita alla “definitiva” cessazione dal servizio per*

infermità, senza alcuna prosecuzione del rapporto nei ruoli civili, cosicché il trattamento di privilegio non può essere liquidato d'ufficio dalla Amministrazione, ma solo a seguito di domanda dell'interessato, con decorrenza dal “primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda (...), ai sensi del combinato disposto degli artt. 167, secondo comma, e 191, terzo comma, del più volte richiamato DPR n. 1092/1973. La giurisprudenza di questa Corte, ha chiarito che in casi analoghi a quello in esame - di transito nei ruoli civili della Amministrazione ad opera di dipendenti dichiarati permanentemente non idonei al servizio militare - la domanda dell'interessato con la quale questi chieda il trattamento privilegiato debba considerarsi il dies a quo della liquidazione del medesimo, non potendosi invece far decorrere detto termine da una antecedente liquidazione d'ufficio poiché l'interessato non è definitivamente “cessato dal servizio...”. (cfr. Sez. III sent. n. 3/2024 e giurisprudenza ivi richiamata).

Né, invero, merita accoglimento l'argomento difensivo - prospettato dalla ricorrente - secondo cui, nel caso di specie, il termine previsto dall'art. 191, comma 3, d.p.r. n. 1092/1973 decorrerebbe dall'adozione del decreto ministeriale recante il riconoscimento della dipendenza della dedotta infermità da una causa di servizio e l'istanza di pensione privilegiata del 21 aprile 2023 risulterebbe, quindi, presentata tempestivamente.

Ma, tale assunto postula, affinché la norma possa acquisire concreta significatività, che la richiesta di pensione privilegiata debba essere formulata solo in seguito al completamento del procedimento di riconoscimento di dipendenza dell'infermità dal servizio (cfr. *ex multis*: Sez. Giur. Puglia sent. n. 61/2024), circostanza questa non richiesta dalla legge, ben potendosi (e dovendosi) coltivare la pretesa pensionistica a partire dalla data del congedo, non ostando alla presentazione dell'istanza di cui all'art. 167 d.p.r. n. 1092/1973 la circostanza della mancata adozione del decreto relativo all'accertamento della dipendenza della dedotta patologia dall'attività lavorativa prestata.

Per non dire, che l'interpretazione del comma 3 dell'art. 191 cit. avanzata dalla ricorrente si rivelerebbe del tutto incoerente o, priva di ogni effetto, nelle ipotesi (ben possibili e

frequenti) in cui la dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte (che non determinino la cessazione dal servizio per dispensa) vengano accertate e dichiarate nel corso del servizio militare stesso e, quindi, ben prima che maturi il diritto a fruire del trattamento di quiescenza.

9.- Da quanto considerato, deriva che l'INPS ha correttamente riconosciuto alla ricorrente la pensione privilegiata in godimento con decorrenza economica dal 1° maggio 2023.

10.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 37922 del registro di segreteria, lo rigetta.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'INPS e del Ministero della difesa che si liquidano nell'importo di € 300,00 ciascuno.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 19 marzo 2026.

Il Giudice

F. to (Rossana De Corato)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi della ricorrente nonché degli eventuali danti ed aventi causa.

Il Giudice

F. to (Rossana De Corato)

Depositata il 04.06.2026

Il Funzionario

F. to Dott.ssa Anna Rossano

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs.

n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi della ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Il Funzionario

F. to Dott.ssa Anna Rossano